

COMUNE di MERCATO S. SEVERINO

Provincia di Salerno

STATUTO

**TESTO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE CONSILIARE *AFFARI ISTITUZIONALI* IL
05.XII.2001**

TITOLO I

Principi generali e programmatici

Art. I

Comune di Mercato S. Severino – Autonomia statutaria e regolamentare

1. Il Comune di Mercato S. Severino è un Ente locale autonomo con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi della Repubblica Italiana. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà; si riconosce in un sistema statale unitario e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali. Il presente statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità alle previsioni contenute negli atti regolamentari dell'ente, le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione tra Comune e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso ai procedimenti amministrativi, delle pari opportunità ed a quant'altro previsto dal Testo Unico degli Enti Locali
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. Il Comune rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente funzionalmente più vicina ai cittadini. Il Comune, inoltre, valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto l'autogoverno della Comunità.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate. L'esercizio delle distinte competenze degli organi di governo e dei dirigenti responsabili della gestione del Comune è regolato dallo Statuto in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico.
4. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
5. L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune, è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale disciplinante le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli articoli 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. I proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative sono interamente acquisiti al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

Art. I bis

L'autonomia organizzativa - Piano generale – Principi

1. La Giunta comunale, nell'ambito dei poteri relativi all'organizzazione degli uffici e servizi attribuiti dall'art. 48 del Testo Unico, tenuto conto dei principi espressi dal presente Statuto provvede, con la partecipazione dei funzionari responsabili della gestione dell'ente, a svolgere quanto di seguito riportato:
 - a) analisi delle competenze che devono essere esercitate dal Comune dopo l'attuazione delle riforme, tenendo conto delle leggi modificate od abrogate, e dei conferimenti delle nuove funzioni disposte con provvedimenti statali e regionali di decentramento;
 - b) adozione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto 28.XI.2000 e previsione dei provvedimenti per la sua attuazione;
 - c) verifica della condizione e qualità della vita della popolazione, estesa a tutto il territorio comunale e differenziata per zone, secondo le diverse situazioni, difficoltà, problemi esistenti;

- d) analisi della situazione e delle caratteristiche del sistema produttivo, delle opportunità di evoluzione, delle azioni che il Comune può attivare e realizzare per la promozione ed il sostegno dello sviluppo, valutando le ricadute in termini di occupazione e di apporto economico per la popolazione e di valorizzazione e tutela del territorio;
- e) valutazione delle nuove competenze e capacità d'intervento che il Comune può esercitare per effetto della trasformazione della sua organizzazione con caratteristiche "aziendali", con particolare riguardo al sistema sociale ed economico;
- f) definizione della consistenza delle risorse acquisibili nell'attuale condizione e di quelle conseguibili per effetto degli interventi programmati dall'ente, senza aggravii della pressione tributaria e tariffaria, per gli apporti che lo sviluppo dovrà assicurare al Comune;
- g) definizione della strategia del Comune nella programmazione e degli obiettivi del piano di rinnovamento e per la loro realizzazione;
- h) valutazione degli scenari futuri prevedibili e della coerenza rispetto ad essi delle azioni ed interventi programmati;
- i) adeguamento delle politiche in materia di risorse umane alla nuova organizzazione, elevando la professionalità di quello in servizio provvedendo ad acquisire competenze professionali di elevato livello necessarie per la nuova organizzazione e le nuove finalità del Comune;
- j) determinazione di un quadro organico di rapporti con tutte le componenti della comunità, costituendo un sistema attivo di permanente comunicazione aperto a tutti i soggetti, per valutare tempestivamente le esigenze da soddisfare e disporre con immediatezza gli interventi di propria competenza;
- k) organizzazione con criteri moderni ed efficaci del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 per svolgere nella comunità - ed eventualmente in forma coordinata con quelle contermini - ogni azione utile, a mezzo di figure professionali adeguate;
- l) costituzione, qualora ve ne siano le condizioni, con i Comuni contermini di una organizzazione associata per l'utilizzazione al livello più avanzato di reti informatiche, elettroniche e telematiche, utilizzabili, con le cautele di legge, dalle componenti sociali ed economiche interessate ed aperte a tutte le innovazioni tecnologiche esistenti e che si proporranno in futuro;
- m) istituzione di servizi associati per la tutela della sicurezza della popolazione e dei loro beni, collaborando e coordinandosi con gli organi dello Stato secondo quanto prevede la legge 26 marzo 2001, n. 128;
- n) adozione diretta e coordinata con i Comuni contermini di un sistema organizzativo per la tutela dell'ambiente ed il razionale uso del territorio, bonifica e ripristino dei siti inquinati.

Art. 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Mercato S. Severino è costituito dalle comunità e dai territori delle frazioni di: Pandola, Acigliano, S. Vincenzo, CapoCasale, Lombardi, Priscoli, Torello, Carifi, Ciorani, Galdo di Carifi, Curteri, Oscato, Spiano, Monticelli di Sopra, Monticelli di Sotto, Corticelle, S. Angelo, Ospizio, Costa, Acquarola, Piazza del Galdo e S. Eustachio.
2. Il territorio comunale si estende per 30,21 Km quadrati ed è suddiviso in 31 fogli catastali per un totale di 14.373 particelle di cui 14.064 attive. Detto territorio confina a Nord con il Comune di Bracigliano ad Ovest con i Comuni di Cava dei Tirreni e Baronissi e ad Est con i Comuni di Montoro Inferiore e Fisciano.
3. Gli organi comunali hanno sede a Mercato S. Severino, capoluogo del territorio comunale.
4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma. Lo stemma del Comune, riconosciuto con decreto 14.03.1896 è d'azzurro alla fascia d'argento, carica delle lettere V.S.S. in nero, accompagnato in capo dalla figura del vescovo San Severino, nascente in punta da una stella d'oro. Lo scudo è sormontato da una corona formata da un cerchio di muro d'oro aperto di quattro parti e sormontato da otto merli dello stesso uniti da muriccioli d'argento.
5. Il gonfalone è di stoffa in seta di colore azzurro, di forma rettangolare portante lo stemma del Comune. Tale gonfalone è sostenuto con cordone in seta di colore azzurro che si annoda ad un'asta con lancia dorata.
6. L'uso del gonfalone e dello stemma è disciplinato dalla vigente normativa e dal regolamento comunale.
7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
8. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, solo laddove esista un pubblico interesse.
9. La sede del Comune è ubicata in piazza Ettore Imperio nel Palazzo Vanvitelliano.

Art. 2 bis
Titolo di città

1. Il Comune, insigne per memoria, monumenti storici e tradizioni storico-culturali, possiede le condizioni per il riconoscimento del titolo di "Città", ai sensi dell'articolo 18 del T.U.E.L. 18.VIII.2000, n. 267.

Art. 3
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità secondo i valori fondamentali della persona umana, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali e dei principi dello sviluppo sostenibile, e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Il Comune può adottare Carte dei Diritti elaborate su autonome iniziative dei cittadini.
3. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela, valorizzazione, conservazione e promozione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, artistiche, archeologiche e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della vita umana, del ruolo della famiglia quale nucleo fondante la società, valorizzazione sociale della paternità e della maternità, della persona umana, secondo i principi della solidarietà sociale ed in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
 - g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno forme di associazionismo, cooperazione e del Terzo Settore, che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 4
Tutela della salute

1. Il Comune si impegna a garantire, nel rispetto delle sue competenze, il diritto della salute attraverso l'attivazione di idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare attenzione alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni di lavoro.
2. Il Comune afferma la volontà di non accogliere sul proprio territorio impianti nucleari, discariche di rifiuti di qualsiasi tipo, anche se controllate, e qualunque altro sistema o impianto produttivo che possa rappresentare accertato pericolo per la salute pubblica, impegnandosi a promuovere tali principi presso i Comuni circostanti.
3. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale a favore dei cittadini che versano in stato di disagio, salvaguardando in particolare le esigenze degli anziani, degli inabili, degli invalidi, dei minori, dei portatori di handicap dei tossicodipendenti e degli emarginati e delle fasce sociali deboli.
4. Il Comune promuove la diffusione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e delle tecniche di riciclaggio degli stessi.

Art. 5
Tutela del patrimonio naturale e artistico

1. Il Comune adotta le misure e i provvedimenti necessari e opportuni al recupero, alla salvaguardia e alla difesa dell'ambiente naturale predisponendo ed attuando piani per la tutela del suolo, sottosuolo, patrimonio faunistico, boschivo, floreale e delle risorse idriche, con particolare impegno ad eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Il Comune si attiva per il recupero, la catalogazione, la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico ed archeologico per garantirne il pieno godimento da parte della collettività.
3. Il Comune si impegna espressamente a concretizzare tutto quanto necessario per valorizzare il Parco Archeologico del Castello costituito dal Castello medievale dei Sanseverino, già acquisito al patrimonio comunale, e dalla circostante area della Collina del Parco.

Art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove e valorizza il patrimonio culturale nelle sue espressioni di costume e tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce la pratica delle attività sportive e il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali fini il Comune incentiva la formazione di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 10 del vigente Testo Unico degli Enti Locali.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati dai regolamenti comunali.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio anche in funzione della presenza della Seconda Università della Regione Campania programmando, a tal fine, lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica allo scopo di garantire ai cittadini il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e dell'Università.
5. Si impegna a predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Comune, secondo i ruoli, le competenze e le attribuzioni conferiti dalla Legge ai suoi organi od ai responsabili demandati, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la miglior funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela lo svolgimento della Fiera Settimanale del Sabato con apposito regolamento e ne valorizza la tradizione con l'istituzione di un Ente Fiera.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo alle lavorazioni locali; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti e una più equa remunerazione dei prodotti.
4. Sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre e rassegne.
4. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.
5. Il Comune promuove l'attività di volontariato secondo le disposizioni della legge 11 agosto 1991 n. 266 e si impegna ad incentivare la stipula delle convenzioni di cui all'art. 7 della legge medesima.

Art. 10

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni;
- c) la stipulazione di apposita convenzione, la costituzione di consorzi, oltre ad accordi di programma, unioni di comuni, con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- e) la gestione in economia;
- f) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
- g) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, secondo il disposto dell'articolo 116 del Testo Unico.

2. Il Comune può affidare alle Associazioni di cui all'art. 15 del presente Statuto la gestione delle strutture pubbliche comunali e l'assolvimento di funzioni e servizi socialmente utili.

3. Il Consiglio Comunale, previa stipula di apposita convenzione, può deliberare la concessione alle Associazioni di cui al precedente comma della gestione di impianti di rilevanza sociale (impianti sportivi e ricreativi, parchi e giardini, parcheggi, ecc.). Alle medesime Associazioni può essere affidata la fase di realizzazione e gestione di attività connesse a progetti di carattere culturale e di promozione economica e sociale. Inoltre il Consiglio Comunale, fatti salvi i requisiti di qualità e professionalità, può deliberare la partecipazione delle Associazioni di cui al precedente comma alle società miste preposte alla gestione dei servizi.

4. Allo scopo di agevolare la fruizione dei pubblici servizi il Comune può istituire nelle frazioni sezioni distaccate degli uffici comunali.

Art. 11

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

4. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

5. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore ed l'Organo di Revisione.

6. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di competenza tecnica o amministrativa, o professionalità, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per elementi curriculari, per uffici ricoperti, per formazione.

7. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione e delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi

8. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

9. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 12

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà garantire la copertura della quota maggioritaria.
3. I servizi di competenza delle società per azioni o a responsabilità limitata possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. L'atto costitutivo, lo Statuto, o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale. Deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività, in forma maggioritaria, dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione in tutte quelle società a capitale misto pubblico-privato per la gestione di servizi pubblici locali e costituite su iniziativa del Comune
5. *Il Sindaco¹, sulla base degli indirizzi e delle procedure stabiliti dal Consiglio, rappresenta il Comune negli organi di gestione di società per azioni e/o società a responsabilità limitata, oltre che negli enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, partecipati dal Comune; può altresì nominare e revocare i rappresentanti del Comune negli organi di gestione degli organismi di cui sopra, individuandoli tra i consiglieri comunali e/o tra soggetti di specifica competenza, professionalità e formazione curriculare.*
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

Art. 13

Convenzioni e consorzi

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. A questo fine il consiglio comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
4. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati secondo le modalità previste dalla legge.
5. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.

Art. 14

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico degli enti locali.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO II

Partecipazione popolare e decentramento

CAPO I

Istituti della partecipazione e diritti dei cittadini

¹ Integrazione di cui alla delibera di C.C. n. 10 del 29.04.2002

Art. 15

Principio di sussidiarietà – Organizzazione a base associativa – Albo Comunale delle Associazioni

1. Conformemente alle previsioni dell'articolo 8 del Testo Unico degli Enti locali, l'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con cui la stessa è effettuata sono improntati ai principi di sussidiarietà, imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità, che rappresentano criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento amministrativo, stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e dal regolamento comunale. Il Comune valorizza la formazione di organizzazioni a base associativa allo scopo di incentivare le forme di collaborazione dei cittadini con le istituzioni, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza e per migliorare, secondo le esigenze degli utenti, la gestione dei servizi comunali in generale e di quelli a domanda individuale in particolare.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

3. Sono istituite, quale strumento consultivo di partecipazione popolare, le consulte tematiche e le consulte di frazione, il cui funzionamento è regolato da appositi regolamenti.

4. Presso l'Area Segreteria e Affari Generali del Comune è istituito l'Albo Comunale delle Associazioni.

5. Le Associazioni residenti e operanti sul territorio comunale possono far richiesta di iscrizione in tale Albo se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto costitutivo;
- b) almeno dieci associati.

Le Associazioni devono inoltre presentare, allegata alla domanda di iscrizione all'Albo una relazione descrittiva delle finalità perseguite e della attività effettivamente svolta alla data di richiesta di iscrizione all'Albo corredata da resoconto finanziario delle spese sostenute firmato dai responsabili dell'Associazione.

6. L'esame dei requisiti per la formazione dell'Albo per le successive richieste di iscrizione è espletato dal responsabile dell'Area Segreteria ed Affari Generali o da un suo delegato.

7. Entro il 30 maggio di ogni anno le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di presentare la relazione, firmata dai responsabili delle stesse con allegato resoconto finanziario, dell'attività svolta nell'anno precedente. L'inosservanza di tale obbligo o il venire meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta l'automatica cancellazione dell'Associazione dall'Albo.

8. I cittadini utenti dei servizi comunali possono rivolgere, tramite i rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale oppure tramite gli eletti in organismi locali previsti dalla legislazione statale (organi collegiali scolastici, distretto scolastico, ecc.) petizioni al Consiglio Comunale o proposte al Sindaco e alla Giunta.

9. Il Comune può incentivare l'attività delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale destinando loro forme di contribuzioni economiche secondo le disponibilità finanziarie dell'Ente. Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità di accesso alle erogazioni medesime. Inoltre il Comune può, sempre secondo le proprie risorse, favorire l'attività delle Associazioni stabilendo facilitazioni nell'utilizzo di strutture pubbliche e private funzionali al raggiungimento degli obiettivi e degli scopi perseguiti dai singoli sodalizi. I contributi e le facilitazioni sono comunque rapportati alla effettiva attività svolta dalle Associazioni documentabile sulla scorta della relazione annuale e di pubblicazioni o attestazioni delle manifestazioni effettuate.

10. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato locali inserite nell'apposito albo comunale delle associazioni, stipulando con le stesse apposite convenzioni.

Art. 16

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni delle cooperazioni e le altre formazioni economiche e sociali oltre alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali, dei piani urbani del traffico e in occasione di rilevanti disposizioni in tema di assetto ed utilizzo del territorio.

3. Il regolamento comunale stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 17

Assemblee dei cittadini

1. Il Comune si impegna a promuovere Assemblee pubbliche dei cittadini e riunioni finalizzate alla consultazione e alla informazione su materie di interesse locale.

Art. 18

Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente articolo 16, comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Le petizioni, le istanze e le proposte vanno depositate presso un apposito ufficio dell'Area Segreteria e Affari Generali. La competente Commissione Consiliare decide, entro il termine di giorni trenta dalla data di presentazione delle petizioni, sulla loro ammissibilità. Nei casi di non ammissibilità di petizioni presentate da Associazioni iscritte all'Albo Comunale, la Commissione ha l'obbligo di rispondere per iscritto per comunicare le motivazioni della decisione.

3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce la modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 19

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un dodicesimo degli elettori residenti nel Comune se relativa a problematiche interessanti l'intero territorio comunale. Se la proposta riguarda problematiche di una singola o più frazioni essa deve essere sottoscritta da almeno un terzo degli elettori iscritti alle sezioni elettorali corrispondenti.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilanci;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

4. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. Presso l'Area Affari Segreteria e Affari Generali del Comune viene istituito un apposito ufficio per la raccolta delle firme dei sottoscrittori delle proposte e per la loro autentica da parte del Segretario Comunale, del vice-segretario o dell'impiegato all'uopo delegato. Per le proposte avanzate dalle frazioni i cittadini delle stesse possono chiedere, dopo aver raccolto presso l'ufficio comunale almeno un quarto delle firme occorrenti, il distacco presso la frazione dell'impiegato comunale delegato all'autentica delle firme.

5. Per i casi previsti al precedente comma 4 il periodo utile per la raccolta delle firme è di sette giorni.

Art. 20

Procedure per l'approvazione della proposta

1. La Commissione Consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione in Consiglio Comunale, entro il termine di quarantacinque giorni.

2. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

4. In caso di rigetto del progetto di iniziativa popolare la Commissione deve comunicare ai proponenti la motivazione entro quarantacinque giorni.

Art. 21

Il referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo, indetto dal Sindaco entro centoventi giorni dalla pronuncia di ammissibilità ed entro lo stesso termine la Giunta Comunale, con deliberazione, determina l'onere a carico del bilancio per la consultazione referendaria, su questioni a rilevanza generale interessanti l'intera comunità comunale.
2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale fatta eccezione per la revisione dello Statuto, i regolamenti comunali, il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione, gli atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, i provvedimenti concernenti tributi e tariffe, il piano regolatore generale comunale e gli strumenti urbanistici attuativi. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Le consultazioni della popolazione ed i referendum consultivi non possono avere luogo in coincidenza con le elezioni provinciali o comunali.
3. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un ottavo della popolazione, compresi i cittadini stranieri residenti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Le procedure per la raccolta e l'autentica delle firme dei sottoscrittori la richiesta di referendum consultivo sono da espletarsi entro il termine di tre settimane.
5. L'ammissibilità della proposta di referendum consultivo è delegata ad un apposito comitato composto dal Sindaco, da due Consiglieri Comunali di maggioranza, da un Consigliere Comunale di minoranza, dal Magistrato, da un esperto di diritto amministrativo indicato dall'Università di Salerno e da un avvocato scelto tra quelli residenti nel Comune e iscritto all'Albo dei professionisti istituito ai sensi del Regolamento Comunale dei Contratti.
6. I membri del comitato sono eletti in Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo le prime due votazioni è sufficiente la maggioranza dei presenti. Essi restano in carica per cinque anni, non sono rieleggibili e vanno rinnovati almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato, da loro espletato a titolo gratuito.
7. Sia in caso di ammissibilità che in caso di inammissibilità, il comitato è tenuto a produrre una relazione in cui sono espresse le motivazioni alla base della decisione. Tale relazione, indirizzata al Consiglio Comunale, va prodotta entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data in cui il competente ufficio comunale trasmette al comitato gli atti relativi alla richiesta di referendum dopo il primo esame di regolarità della procedura di raccolta delle firme. Copia della relazione va inviata al Sindaco e al Comitato promotore il referendum.
8. Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli elettori iscritti nelle liste e che i voti validi attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno votato; in caso contrario è dichiarato respinto.
9. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
10. Il referendum dichiarato inammissibile dalla Commissione di cui al comma 5 non può essere riproposto per almeno due anni.

CAPO II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 22

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di diritti o di interessi legittimi coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente non contemplati dalla Legge o dai regolamenti.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento
3. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere formalmente di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
4. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi di altri soggetti che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

CAPO III
Diritto di accesso e di informazione

Art. 23

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti e aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persona, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendente.
2. Tutti i cittadini hanno diritto, sia singoli che associati, di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti e aziende dipendenti.
3. Tutti i cittadini hanno il diritto di ottenere, previa domanda per iscritto rivolta al Sindaco e previo pagamento dei soli costi di riproduzione, il rilascio di copie degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma.
4. E' istituito un idoneo ufficio abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi e per fornire tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti e aziende dipendenti.
5. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.), previsto e regolato in conformità all'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, assicura ai cittadini, le modalità di relazione tra uffici comunali e cittadini, con la previsione di apposita regolamentazione degli orari di accesso del pubblico alle sedi comunali.

Art. 24

Diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali e le associazioni

1. Le organizzazioni sindacali, che informano il loro rapporto con il Comune alle disposizioni del C.C.N.L. e del contratto decentrato integrativo, e le associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno facoltà di ricevere, su richiesta, il materiale informativo relativo alle seguenti materie:
 - a) funzionamento dei servizi;
 - b) programmi di investimento;
 - c) innovazioni tecnologiche;
 - d) organi dei servizi e degli uffici;
 - e) organizzazione del lavoro;
 - f) politica degli organici e affari del personale;
 - g) piani di produttività, progetti e programmi dell'Amministrazione;
 - h) il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

CAPO IV
Il Difensore Civico

Art. 25

Istituzione

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.
2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti. Il difensore civico ha altresì il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali.
3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o di disorganizzazione. Deve intervenire altresì dietro richiesta degli interessati ogni volta che si ritiene, in maniera motivata, esser stata violata la legge, lo Statuto od il regolamento.

4. Il Difensore Civico, qualora lo ritenga necessario, può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune.
5. Il Difensore Civico esercita il controllo eventuale sulle deliberazioni comunali con la procedura di cui all'articolo 127 del Testo Unico.
6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dagli enti e aziende dipendenti copie di atti e documenti nonché di ogni notizia connessa alla questione trattata.
7. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
8. Il Difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesta dal Sindaco o da chi presiede l'organo collegiale.
9. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.
10. Il Difensore Civico esercita altresì le funzioni di Garante del Contribuente di cui all'articolo 13, commi 6, 7, 8, 9, dello Statuto del Contribuente, approvato con Legge 27. VII.2000, n. 212.

Art. 26

Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco e davanti al Consiglio Comunale secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dal mio incarico, ai principi dello Statuto e della normativa vigente nel solo interesse della comunità di Mercato S. Severino".
4. Il Consiglio Comunale è convocato novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 27

Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini di Mercato S. Severino di età non inferiore a quaranta anni che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, probità, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità montane, i ministri del culto;
 - c) i membri del Comitato Regionale di Controllo ed i dipendenti degli enti di cui alla precedente lettera b);
 - d) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune;
 - e) i coniugi, i parenti e gli affini, fino al secondo grado, degli amministratori comunali, del Segretario Comunale e di dipendenti comunali;
 - f) i candidati nelle liste presentate nella competizione elettorale in cui è stato eletto il Consiglio Comunale in carica;
 - g) coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali;
 - h) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale.
3. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque lavoro dipendente.
4. L'eletto alla carica di Difensore Civico è obbligato, all'atto del giuramento di cui all'art.22, comma 3, pena la nullità della nomina, a porsi in aspettativa o ad interrompere la propria attività professionale sul territorio comunale.

Art. 28

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio Comunale dal quale è stato eletto o fino allo scioglimento del consiglio comunale per una delle cause contemplate dagli articoli 141 e 143 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; esercita le sue funzioni fino alla nomina del suo successore e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso in cui sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso in cui egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista per la decadenza del Sindaco.
3. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 29

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al Difensore Civico compete un'indennità di carica pari ad un terzo di quella percepita dal Sindaco.
4. Il Difensore Civico può avvalersi delle prestazioni di un collaboratore nominato dal Consiglio Comunale tra cinque nominativi indicati dallo stesso Difensore Civico. Tale collaboratore non può essere parente o affine fino a quarto grado del Difensore Civico ed è soggetto alle stesse incompatibilità del titolare dell'ufficio. Al collaboratore spetta un'indennità pari alla metà di quella del singolo Assessore.

Art. 30

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

TITOLO III

Forme della collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 31

I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e delle province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche sovracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tale attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previsti dal presente Statuto.

Art. 32

La collaborazione per la programmazione

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriali proposti dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art. 33

La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali

1. Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale, favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

TITOLO IV

L'ordinamento istituzionale del Comune

Art. 34

Gli organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente, è responsabile dell'amministrazione, ed esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

CAPO I

Il Consiglio Comunale

Art. 35

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità dell'intero territorio comunale ed adempie alle funzioni specifiche demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale e delibera l'indirizzo politico-amministrativo. Le modalità organizzative ed il funzionamento del consiglio comunale sono individuate nel regolamento del consiglio comunale. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti nell'ambito del consiglio stesso, o, in mancanza, al consigliere anziano.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto comunale, ispira la sua azione al principio di solidarietà e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione oppure, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
6. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 35 bis

Presidenza e Vicepresidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto dai consiglieri nella prima riunione del Consiglio, dopo la convalida degli eletti. Le modalità di elezione sono regolate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale. Il regolamento del consiglio comunale regola altresì i casi e le modalità di revoca del presidente e del vicepresidente
2. È istituito il vice presidente del Consiglio, che esercita le funzioni vicarie del Presidente nel caso di sua assenza o nel caso di impedimento temporaneo. Le modalità di elezione sono regolate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale.
3. Le deliberazioni relative all'elezione del presidente e del vicepresidente sono dichiarate immediatamente eseguibili. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche e tali dichiarazioni sono registrate a verbale. Essi assumono immediatamente la carica.
4. Funzioni e status del Presidente del Consiglio Comunale e del vice presidente sono regolati dal vigente Testo Unico e dalle disposizioni del regolamento del consiglio comunale.

Art. 36

Il Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita amministrativa, il Comune può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi, che ha il compito di deliberare in via consultiva in materia di ambiente, giochi, sport, tempo libero, spettacolo e cultura, pubblica istruzione, materie di competenza giovanile, assistenza agli anziani.
2. Le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 37

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, è convocata dal Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta, ed è presieduta dal Consigliere Anziano. Essa è riservata alla discussione dei seguenti argomenti:
 - a) esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri neo eletti; il Consiglio deve procedere alla convalida dell'elezione ovvero dichiarare l'ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità, adottando in tal caso la procedura di cui all'articolo 69 del Testo Unico degli enti locali;
 - b) comunicazione del Sindaco dei componenti della Giunta, dal Sindaco stesso nominati.
 - c) elezione del Presidente e, con distinta votazione, del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
 - d) giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana;
 - e) elezione, tra i propri componenti, della commissione elettorale Comunale, con funzioni di ufficiale elettorale, ai sensi degli articoli 4 bis, 12 e seguenti del D.P.R. 20.III.1967, n. 223, modificati dall'articolo 26 della legge 24.XI.2000, n. 340.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 41 e 42 del presente Statuto.
5. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Art. 38

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il consiglio Comunale è convocato con le procedure previste dalla legge. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni.

2. Il Consiglio deve essere necessariamente riunito in via straordinaria:

a) su richiesta del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati: in quest'ultimo caso il calcolo relativo al quinto dei consiglieri assegnati al Comune va sempre fatto computando il Sindaco e considerando il numero che scaturisce dalla divisione per eccesso e non per difetto.

3. Nelle predette ipotesi, la convocazione del Consiglio Comunale e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del consiglio (od in sua assenza dal consigliere anziano), di concerto con il Sindaco, entro dieci giorni dalla richiesta e dovrà riunirsi entro i successivi dieci giorni al fine di esaminare gli argomenti proposti nelle richieste. E' fatto obbligo, pertanto, di iscriverne, ai primi punti dell'ordine del giorno, purchè argomenti di competenza consiliare, gli oggetti di discussione contenuti nelle richieste avanzate dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri assegnati. Nel caso che neppure il Sindaco vi provveda, i richiedenti produrranno istanza di convocazione al Prefetto della Provincia, invocando l'applicazione della presente normativa.

4. Il Consiglio Comunale può essere, altresì, convocato d'urgenza. In tal caso la convocazione può essere formalizzata con preavviso di almeno ventiquattrore. La seduta d'urgenza può essere differita di ventiquattrore, su richiesta votata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 39

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è predisposto dal Sindaco, di concerto con il Presidente del Consiglio Comunale, salvo quanto stabilito dal precedente articolo riguardo alla convocazione in via straordinaria.

Art. 40

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere effettuato tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, e deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri eletto nel territorio del Comune, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora, si tratta di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratta di sessioni straordinarie;

c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. L'avviso scritto di convocazione del Consiglio Comunale deve essere pubblico con manifesti affissi su tutto il territorio comunale e indicanti l'ordine dei lavori. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, a non meno di un'ora di distanza dalla prima, e comunque nel rispetto delle leggi vigenti.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattrore ore prima dell'ora e del giorno in cui è stata convocata la seduta.

4. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali, presso l'Ufficio di Segreteria almeno quattro giorni prima della seduta, nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno due ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Art. 41

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale prevista dalla legge.

2. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di sette consiglieri comunali assegnati per poter procedere regolarmente alla deliberazione.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposta non compresa nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

5. Gli Assessori possono intervenire alle adunanze del Consiglio. Essi partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 42

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 43

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 44

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, a scrutinio segreto quando esse riguardino persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Art. 45

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti di cui all'articolo 42 del Testo Unico, decreto legislativo 18.VIII.2000, n. 267 ed alle leggi vigenti;
2. Il Consiglio Comunale concorre alla determinazione degli obiettivi compresi nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Il Comune effettua la propria programmazione, anche in forma associata con i Comuni contermini che hanno analoghe caratteristiche, condizioni territoriali, sociali ed economico-produttive, tenuto conto dei principi ed indirizzi espressi dalle leggi regionali.
3. Il Consiglio, su proposta della Giunta, dispone l'accettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 46

Attuazione delle linee programmatiche

1. Le linee programmatiche e gli indirizzi generali di Governo sono enunciati in Consiglio Comunale dal Sindaco, sentita la Giunta, entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio.
2. In sede di approvazione del rendiconto della gestione il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, sulla base di quelle enunciate ad inizio mandato.
3. In tale sede il Sindaco può chiedere al Consiglio Comunale di approvare l'eventuale adeguamento delle linee programmatiche e delle eventuali variazioni o aggiunte.

Art. 47

Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, promuovendo la presenza di entrambi i sessi all'interno delle stesse e degli altri organi collegiali, per assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
2. Tutte le commissioni consentono ai consiglieri che le compongono di esercitare funzioni di garanzia e di controllo. La presidenza di almeno due commissioni consiliari è appannaggio delle minoranze.
3. Si debbono costituire Commissioni per:
 - a) Affari istituzionali e amministrativi;
 - b) Bilancio, finanze, tributi e patrimonio;
 - c) Programmazione economica e sviluppo delle attività produttive;
 - d) Urbanistica, assetto e tutela del territorio, lavori pubblici, ambiente, ecologia ed igiene;
 - e) Politiche sociali e politiche dell'habitat;
 - f) Politiche culturali, giovanili, dello sport, del tempo libero, turismo e spettacolo.
4. Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.
Possono altresì essere costituite commissioni per fini di indagine, di controllo, di inchiesta, di studio, su argomenti specifici definiti dal consiglio comunale.
5. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
6. Le Commissioni Consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei responsabili degli uffici comunali degli enti ed aziende dipendenti.
7. Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 48

Il Consigliere Comunale

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri comunali sono regolati dalla Legge. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere sono determinate in misura di un quinto rispetto all'indennità mensile attribuita ad un assessore.

Art. 49

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7, L.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative da parte del consigliere interessato.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 50

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere Comunale esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, manifestando esplicitamente e con chiarezza nelle richieste di tutte le informazioni e nelle richieste di accesso agli atti per la visione e l'estrazione di copie l'interesse concreto ed attuale correlato alla carica di consigliere comunale.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento.
4. Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 51

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 52

Consigliere Anziano

1. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che nell'ultima elezione ha riportato la cifra elettorale più alta sommando i voti di lista con quelli di preferenza.

Art. 53

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti, dando comunicazione dell'avvenuta composizione al Sindaco ed al Segretario Comunale, unitamente all'indicazione del capogruppo. Qualora non venga esercitata tale facoltà, o in attesa della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo sono rappresentati dal candidato sindaco che sia stato eletto consigliere o da quei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali in cui sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. Ai Gruppi Consiliari sono assicurati per l'esplicazione delle loro funzioni idonee strutture fornite tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
4. Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

CAPO II

La Giunta Comunale

Art. 54

Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sette Assessori, nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
Ibis. La Giunta compie gli atti attribuiti dalla legge e rientranti, ai sensi dell'articolo 107, secondo comma, del Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze e nelle attribuzioni, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco.
2. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
3. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti dello schieramento nel quale è stato eletto.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4bis. La Giunta opera la verifica dell'attuazione del programma e degli obiettivi assegnati ai dipendenti, in particolare ai funzionari ed ai responsabili dei servizi, attraverso:

- a) il referto del Controllo di gestione di cui agli articoli 147 e 198 del Testo Unico, presentato a cadenza periodica dalla struttura preposta a tale funzione, entro i termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- b) la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma, da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità, secondo il disposto dell'art. 193 del Testo Unico degli enti locali.

5. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso Comune.

Art. 55

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio.
3. Il Sindaco che abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo i casi specifici disciplinati dalla normativa vigente.
4. L'Assessore che abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi, non può essere nominato nel mandato immediatamente successivo.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 56

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15 - comma 4 bis - della legge 15 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 57

Assistenza legale e assicurativa agli amministratori

1. Il Comune assume l'onere della assistenza in sede processuale agli assessori, ai consiglieri comunali ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente.
2. Per i procedimenti giudiziari non ammessi al patrocinio del Comune e conclusi favorevolmente, il Comune è tenuto al rimborso delle spese sostenute.
3. Il Comune assume l'onere della copertura assicurativa dei consiglieri comunali, degli assessori e del sindaco per i rischi connessi alle funzioni relative al mandato espletato.

Art. 58

Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco per il governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta, improntando la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza, compie gli atti di amministrazione che la legge non riserva al Consiglio e che per legge o per norme statutarie non rientrino nelle competenze assegnate al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario o ai funzionari dirigenti; adotta altresì tutti gli atti tesi al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di Governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al consiglio i regolamenti di competenza del consiglio;
- b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio comunale;
- d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e per le selezioni relative alle procedure di assunzione;
- e) approva i progetti preliminari, i progetti esecutivi, lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio, lo schema di programma triennale dei lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio, delibera i piani di lottizzazione che non hanno particolare incidenza sulla pianificazione del territorio e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio o che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere ad enti, associazioni e persone ed approva le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari e strumentali previsti dalle norme vigenti e regolamentari, e destinati alla realizzazione di iniziative e di manifestazioni ed al sostegno di attività culturali e sociali, economiche, tradizionali, sportive, per le quali necessita la valutazione di interessi generali della comunità e che non rientrano nelle funzioni di gestione;
- g) le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, secondo la legge vigente, adotta la deliberazione che determina le aliquote di tributi e le tariffe dei servizi e modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- h) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell'Ente;
- n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, ove nominato, e adotta, ogni semestre, la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all'articolo 159 del Testo Unico degli enti locali, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al tesoriere;
- o) determina, sentiti i revisori dei conti ed il direttore generale, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- p) approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) su proposta del direttore generale, ove nominato, nell'esercizio di cui all'articolo 168 del Testo Unico ed approva, entro il 15 dicembre, le variazioni al P.E.G.;
- q) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento, propone al consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i Comuni contermini, tenuto conto del disposto della legge 26.III.2001 n. 128;
- r) possiede tutte le altre attribuzioni e competenze definite nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed adotta ogni altro provvedimento previsto dal Testo Unico e dalle leggi ed attribuito alle competenze della Giunta;

Art. 59

Decadenza dalla carica di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità in analogia a quanto previsto per i Consiglieri Comunali;

- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Assessore;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.
- 2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, può essere rimosso dalla carica.
- 3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato della proposta di decadenza, senza che lo stesso abbia provveduto a rimuovere le cause ostative.
- 4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 60

Dimissioni dell'Assessore

- 1. Le dimissioni del singolo Assessore possono essere presentate:
 - a) mediante lettera acquisita al protocollo del Comune;
 - b) nella seduta di Giunta. In tal caso verrà formalizzato apposito verbale.

Art. 61

Revoca degli Assessori

- 1. Il Sindaco, ai sensi del precedente art. 55, può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 62

Organizzazione della Giunta

- 1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
- 2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale raggruppati per settori omogenei.
- 3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei propri assessorati.
- 4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dalla legge.
- 5. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento, decadenza, morte o altra causa che comporti vacanza dalla carica, nei limiti stabiliti dalla legge.
- 6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le deleghe attribuite a ciascun assessore nella prima seduta consiliare, ovvero in caso di modifica delle deleghe o sostituzione di uno o più assessori nella prima seduta consiliare successiva.

Art. 63

Adunanze e deliberazioni

- 1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni .
- 2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3. La proposta che non ottiene la maggioranza dei voti validi non è approvata.
- 4. Alle sedute della Giunta partecipano, su invito, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti. Possono altresì assistere alla seduta di Giunta il Direttore Generale od il Difensore Civico.
- 5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
- 6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

CAPO III

Il Sindaco

Art. 64

Funzioni

- 1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla Legge. Egli è il Capo dell'Amministrazione Comunale, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore generale, ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti e nei limiti della legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Il Sindaco può delegare assessori e consiglieri comunali a rappresentare il Comune nelle manifestazioni pubbliche cui è chiamato a partecipare ufficialmente.

Art. 65

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Rappresenta l'ente. Nomina, convoca e presiede la Giunta. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni proprie attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune.
4. E' competente, inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, in particolare delle persone che lavorano.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
6. Indice i referendum comunali.
7. E' il rappresentante legale dell'ente, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo Unico; ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, previa deliberazione della Giunta; dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 53 del Testo Unico degli enti locali la rappresentanza legale compete al Vice Sindaco, suo sostituto per legge;
8. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'articolo 50 del Testo Unico, attribuisce e definisce gli incarichi apicali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 109 e dall'art. 110 del Testo Unico, nonché dallo Statuto e dai regolamenti Comunali.
9. Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge.
10. Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo. Revoca il Segretario Comunale.
11. Presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.
12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 66

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, di cui al primo comma dell'articolo 54 del Testo Unico;
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare i vari pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; ne dispone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune, salvo rivalsa dell'onere sui responsabili. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Il Sindaco adotta, nei limiti delle competenze riservategli dalla legge, in casi di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanza straordinaria si verificano particolari necessità dell'utenza, provvedimenti contingibili ed urgenti e può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

5. Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dall'articolo 19 della legge 26.III.2001, n. 128, per la tutela della sicurezza dei cittadini.
6. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 67

Attribuzioni di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione degli atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, a capitale misto pubblico-privato, maggioritario o minoritario, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Il Sindaco compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore Generale o del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società per azioni a capitale misto pubblico-privato, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.

Art. 68

Attribuzioni di organizzazione del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione di concerto con il presidente del consiglio comunale;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalla Legge;
 - c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 69

Il Vice-sindaco

1. Il Vice-sindaco, nominato dal Sindaco nell'ambito della Giunta, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

Art. 70

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. A tal uopo è fatto carico al Segretario Comunale l'onere di trasmettere al Prefetto della Provincia la deliberazione di approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 71

Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
 - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di leggi, nonchè per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - a) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
 - c) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;
 - d) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1 - della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
4. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministero contenente i motivi del provvedimento. Dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana.
5. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il Consiglio Comunale e nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

TITOLO V

L'ordinamento amministrativo del Comune

CAPO I

L'Amministrazione Comunale

Art. 72

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficacia, di efficienza, di economicità, di snellimento delle procedure, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale ed ai funzionari della carriera apicale.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune è suddiviso in sei Aree Funzionali:
 - a) Segreteria, Affari Generali e Istituzionali;
 - b) Demografica, Statistica e servizi alla persona;
 - c) Bilancio e Programmazione;
 - d) Programmazione economica, entrate tributarie e patrimoniali;
 - e) Gestione del Territorio;
 - f) Polizia Municipale e Vigilanza.
4. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e secondo i termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
5. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, oltre a forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 73

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata ad un ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 74

Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini, in ossequio al disposto del decreto 28 novembre 2000, recante ad oggetto "codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni";
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore generale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
4. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
5. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni della comunità e l'economicità. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
6. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con cui il Comune promuove l'aggiornamento e la formazione professionale del personale.
7. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale, tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
8. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore generale e dagli organi collegiali.
9. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia di ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

Art. 75

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale, ai sensi delle disposizioni previste dal capo I del titolo IV del Testo Unico n. 267/2000. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia le finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.
2. Al direttore generale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in aree, divise in uffici e servizi, con l'apporto eventuale di strutture trasversali o di staff intersettoriali o di uffici di staff per il Sindaco.

Art. 76

Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, è scelto nell'apposito Albo previsto dall'articolo 98 del Testo Unico, e dal Sindaco dipende funzionalmente. Il Segretario comunale, quando il direttore generale non sia stato nominato od in caso di sua assenza,

sovrintende, dirige e coordina gli uffici e i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

2. Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune ed agli uffici. In mancanza del direttore generale, dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.

3. In mancanza del direttore generale, il Segretario Comunale ed i responsabili di area esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e redige i verbali delle sedute medesime, che sottoscrive insieme al Sindaco. Nell'eventualità di impedimento del Segretario che ha la titolarità della sede, si osserva, per la sua sostituzione, la procedura prevista per l'ordinamento dei segretari. Essa, secondo il disposto del Dpr 465/97 e secondo quanto attestato altresì da una delibera della giunta, prevede la sostituzione con il vice segretario. In caso, invece, di impossibilità sopravvenuta nel corso della seduta di consiglio comunale per motivi di salute o per accertata incompatibilità rispetto all'argomento da deliberare, è legittimo prevedere nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale la figura del consigliere verbalizzante. Questi svolge una funzione surrogatoria dettata da circostanza od evento di natura eccezionale in ragione della funzionalità degli organi istituzionali ed in virtù del principio della conservazione degli atti amministrativi.

6. Il Segretario Comunale può partecipare, su autorizzazione del Sindaco, a commissioni esterne di studio e lavoro, oltre che interne all'ente. Su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico alla Giunta, agli assessori ed al Sindaco.

7. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

8. Il Segretario Comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione di consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori, o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

9. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

10. Il Segretario Comunale esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, o che ai sensi di legge o dei regolamenti comunali gli venga conferita dal Sindaco.

11. Non essendo previsto dalla dotazione organica del Comune personale con qualifica dirigenziale, *ad eccezione del Segretario Generale*, e solo fino a quando non vi sarà personale con qualifica dirigenziale, il Sindaco, tenuto conto della dimensione organizzativa del Comune, in conformità al disposto degli articoli 97, comma 4, e 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte *salve le attribuzioni del Segretario Generale previste dall'articolo 97, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal presente articolo*, può attribuire *anche* al Segretario Generale l'esercizio diretto delle funzioni di direzione degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 77

Vice-Segretario Comunale

1. Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento. Nella dotazione organica del personale è previsto quale vice segretario il funzionario responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali.
2. Il Vice Segretario altresì sostituisce il Segretario Comunale secondo il disposto dell'articolo 76, comma 5, del presente Statuto.

Art. 78

Compiti dei funzionari della carriera apicale

1. I funzionari della carriera apicale sono direttamente responsabili del conseguimento degli obiettivi, dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati con gli atti di indirizzo dall'amministrazione che si avvale dell'ausilio degli strumenti a disposizione secondo il dettato normativo; sono direttamente responsabili del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
2. I funzionari della carriera apicale, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
3. Ad essi spetta la direzione degli uffici e dei servizi, che effettuano secondo i criteri e le norme stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti, oltre alla adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dal Testo Unico o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo

degli organi di governo del Comune e non inclusi fra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale, stabilite rispettivamente dagli articoli 97 e 108 del Testo Unico.

Art. 79

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nominati dal Sindaco.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale od, in assenza di questi, dal Segretario Comunale, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore generale, se presente, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti e le convenzioni già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, provvedono agli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa, svolgono i compiti ad essi assegnati dalla legge e dai regolamenti comunali.
4. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) rilasciano attestazioni e certificazioni;
 - b) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta Comunale e del consiglio, ed alle direttive impartite dal Sindaco e del direttore generale;
 - c) emettono comunicazioni, verbali, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
 - e) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dai regolamenti;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - h) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle di competenza sindacale;
 - i) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario ed i recuperi, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - l) autorizzano le ferie, sentito il direttore generale e secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - m) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che loro competono, indicate nel comma precedente, al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
6. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7. Il Sindaco, sussistendo le condizioni di cui al comma 11 dell'articolo 76 del presente Statuto, può attribuire, secondo l'articolo 109, comma 2, del Testo Unico, con provvedimento motivato, le funzioni stabilite dall'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro categoria e posizione economica, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
8. La durata dell'incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto o rieletto.
9. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi, titolari degli incarichi di cui al comma precedente, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che la legge od il presente Statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.

Art. 80

Incarichi esterni

1. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

3. I funzionari esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti alla qualifica da ricoprire.

4. I funzionari esterni sono soggetti alle norme stabilite per i funzionari apicali comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

Art. 81

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con le modalità e con i limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico degli enti locali.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 82

Autorizzazioni ai dipendenti comunali per incarichi esterni

1. La Giunta Comunale può autorizzare, di volta in volta, i propri dipendenti, che ne facciano richiesta, a svolgere o accettare incarichi da altre pubbliche amministrazioni, enti o privati o di enti consorziati o associati.

2. Tali incarichi vanno espletati fuori dall'orario d'ufficio e comunque a tempo determinato.

CAPO II

Il Direttore generale. L'Ufficio di indirizzo e di controllo

Art. 83

Il Direttore Generale, compiti e funzioni

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato.

2. Il direttore generale dovrà provvedere alla attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive che gli impartisce il Sindaco.

3. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo il conseguimento di livelli ottimali di efficacia e di efficienza da parte dei responsabili dei servizi che a lui rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla revoca del direttore generale, con propria disposizione e previa deliberazione di Giunta Comunale.

5. Il direttore generale predisponde la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, sulla base degli indirizzi del Sindaco e della Giunta Comunale. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

- a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta comunale;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi e può demandare, con apposita direttiva, ai responsabili di area l'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario;
- e) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- f) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- g) riesamina annualmente, sentiti i responsabili di area, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 84

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, o temporaneamente trasferiti da altro ente, o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III

I revisori dei conti e il controllo di gestione

Art. 85

Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori, in conformità allo Statuto e al Regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita una vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione Consiliare del conto consuntivo.
2. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori, nel numero di tre unità, con voto limitato a tre candidati, in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. Il collegio svolge la propria attività in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica fino all'approvazione del rendiconto. Non possono essere nominati revisori dei conti i dipendenti dell'ente, nonché i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente e con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del comune.
3. Le proposte di scelta dei revisori per essere discusse e deliberate dal consiglio comunale devono essere corredate dei titoli professionali richiesti e adeguatamente motivate in relazione ai requisiti professionali.
4. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dei revisori che risultino inadempienti agli obblighi del loro mandato. La decadenza è disposta nel caso in cui il Consiglio Comunale, dopo aver fissato un termine per rimuovere le inadempienze, abbia constatato l'inottemperanza alla diffida. Contestualmente alla pronuncia di decadenza, il consiglio comunale provvede, nei modi stabiliti dal regolamento del consiglio, ad integrare o ricostituire il collegio.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accedere a tutti gli atti e documenti dell'ente e possono altresì verificare la correttezza dei principi contabili utilizzati per la predisposizione dei bilanci, chiedendo all'ente locale le informazioni e la documentazione relative.
6. I revisori hanno il diritto di assistere alle riunioni del consiglio comunale.

Art. 85 bis

Attività di controllo del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità ed alle altre norme regolamentari dell'ente. A tal fine esso segue l'attività delle strutture comunali, nonché delle istituzioni per la gestione dei servizi, in modo da predisporre, e trasmettere al consiglio, i seguenti atti: un parere sul progetto del bilancio finanziario e degli altri strumenti di previsione contabile e sui relativi allegati; relazioni annuali sull'andamento economico della gestione; una relazione alla proposta di conto consuntivo.
2. Nel parere sul bilancio, e sugli altri strumenti previsionali, il collegio, anche con riguardo al tipo di metodologie impiegate, valuta l'attendibilità e congruità delle previsioni. In particolare attesta l'esatta quantificazione di quelle entrate e spese la cui entità è predeterminata da atti preesistenti al bilancio. Apprezza, anche in considerazione dei risultati conseguiti nei precedenti esercizi, l'attendibilità delle previsioni economiche sui costi e i ricavi. Valuta la corretta determinazione degli ammortamenti e delle grandezze patrimoniali.
3. Attraverso le relazioni annuali, il collegio dei revisori illustra l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio finanziario e al conseguimento dei risultati indicati negli atti previsionali. Il collegio espone inoltre le conclusioni a cui è pervenuto a seguito dell'esame compiuto sulle attestazioni di copertura, sui pareri di regolarità tecnica e contabile e sugli atti adottati in difformità da essi, sulle variazioni apportate dalla giunta al bilancio, sui titoli di spesa eccedenti l'originario atto di impegno, sulle perizie di variata distribuzione della spesa e su quelle suppletive, sull'operato degli agenti contabili e dei funzionari delegati, sulla tenuta delle scritture da parte del servizio ragioneria e sul modo in cui questo ha svolto il controllo degli atti di spesa.

4. Nella relazione al conto consuntivo, il collegio dei revisori certifica l'esatta rappresentazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e riassume le relazioni trimestrali con riguardo ai rilievi più ricorrenti e al seguito che essi hanno trovato presso l'amministrazione. La relazione illustra inoltre i risultati raggiunti in termini di efficienza, produttività ed economicità dell'attività svolta nell'esercizio e valuta i parametri seguiti dalla struttura preposta al controllo economico di gestione, l'operato di tale struttura e l'esito delle sue direttive e proposte.

5. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 86

Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità e la normativa vigente disciplinano il controllo economico di gestione, svolto da apposita struttura comunale.
2. La struttura sottopone a continua e costante osservazione i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, produttività ed economicità dell'amministrazione. A tal fine la struttura, tenendo conto del preventivo economico e patrimoniale, elabora indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'idoneità dell'andamento della gestione, sentendo a tale proposito il collegio dei revisori.
4. Sulla base delle risultanze acquisite dalla osservazione dei fatti gestionali, la struttura elabora le linee di indirizzo che devono essere diramate alle Aree ed agli uffici e, se del caso, propone al sindaco i provvedimenti necessari, dandone comunicazione al collegio dei revisori.
5. La struttura partecipa alla elaborazione degli atti di previsione e di programmazione, per assicurare che essi tengano conto sia del grado di efficienza, economicità e produttività già raggiunto dall'amministrazione sia di quello verosimilmente raggiungibile.

CAPO IV

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione Comunale

Art. 87

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione di Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati a secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. ² *Negli organi di gestione degli organismi partecipati dal Comune di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ente è rappresentato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto. Qualora il Sindaco intenda delegare, nominare o designare, per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, negli organi di gestione degli enti e degli organismi di cui al precedente comma, si applica la procedura del comma 8 dell'articolo 50 del Testo Unico degli enti locali.*
3. La revoca, da parte del Sindaco, di singoli Amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente deve essere effettuata su motivata proposta del Sindaco e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi Amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa documentabile sulla base di studi compiuti, di funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, di uffici pubblici ricoperti, di formazione curriculare e professionalità.

Art. 88

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

² Integrazione di cui alla delibera di C.C. n. 10 del 29.04.2002

2. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'articolo 114 del Testo Unico degli enti locali, si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per inefficienza, per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione. Il Sindaco nomina anche gli altri organi delle istituzioni. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del mandato del Sindaco.

3. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione e scelto tra i suoi membri. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti della stessa con gli organi Comunali.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento Comunale che disciplina, altresì, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo.

Art. 89

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione Comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione Comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 90

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dal titolo IV Capo I del Testo Unico degli Enti Locali, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO V

Finanza e contabilità

Art. 91

Ordinamento ed autonomia finanziaria

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge ed ai regolamenti comunali vigenti.

2. Il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite e concorre al perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Il Comune, con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una opportuna amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.

5. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, tra cui il ricorso a sponsorizzazioni di soggetti privati, ai sensi dell'articolo 45 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, al fine di reperire le risorse per il finanziamento di programmi d'investimento e di spesa del Comune.

6. Le risorse acquisite mediante l'alienazione di beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune.

Art. 92

Attività finanziaria del Comune ed autonomia impositiva

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
6. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione dell'apposito organo, imposte, tasse e tariffe.
7. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli e disagiate della comunità sanseverinese.
4. Il Comune provvede, nell'ambito della vigente normativa, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.XII.1997, n. 446, e dallo Statuto del Contribuente di cui alla legge 27.XII.2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e le condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, di equità, perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
5. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti a di imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al comma precedente
6. I servizi comunali finalizzati all'acquisizione delle entrate devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per l'organizzazione dell'ente;
 - b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti, consentendo e regolarizzando l'impiego da parte degli stessi di comunicazioni telematiche ed ove possibile di collegamenti informatici;
 - c) tempestiva informazione di contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modificazioni ed innovazioni.

Art. 92 bis

Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27.VII.2000, n. 212, relativa allo Statuto del contribuente ed, in particolare, alle disposizioni seguenti:
 - a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, delle procedure, dei mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l'Ufficio Tributi e presso l'U.R.P. di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili;
 - b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria, delle modalità previste dall'articolo 6 della legge n. 212/2000;
 - c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;
 - d) rapporti fra contribuente e Comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione comunale per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni, né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune ed in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni ed errori dell'ente;
 - e) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in relazione al diritto di interpello del contribuente di cui all'articolo 11 della legge 212/2000;
 - f) garante del contribuente: il Comune istituisce il "Garante del contribuente", i cui compiti saranno svolti dal Difensore Civico.

Art. 93

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, insieme al Direttore Generale o, in mancanza di questi, al Segretario Generale ed al responsabile dell'area economico-finanziaria, dell'esattezza dell'inventario, oltre che della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti da alienazioni di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, possono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 94

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato dalla Legge allo Stato e, nei limiti, da questi fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, annualità, unità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 95

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dell'organo di revisione.

Art. 96

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente, ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla Legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 97

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuthe ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 98

La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
3. Lo Statuto è inviato, a cura del Comune, alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
4. Esso è altresì affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

Art. 99

Le norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della normativa vigente in quanto con esse compatibili.

Art. 100

L'entrata in vigore

1. Il testo aggiornato dello Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
2. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.